

ALLEGATOA alla Dgr n. 1839 del 09 dicembre 2015

pag. 1/5

DIRETTIVE PER L'AVVIO DI UNA SPERIMENTAZIONE DELLA MODALITÀ DI ACCOGLIENZA IN SEMIAUTONOMIA DENOMINATA "GRUPPO APPARTAMENTO" RIVOLTA AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI APPARTENENTI ALLA FASCIA DI ETÀ RICOMPRESA FRA I 16 E I 18 ANNI.

Presentazione

Con il presente documento, ad integrazione di quanto previsto in ordine ai requisiti strutturali e organizzativi fissati dalla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio- sanitari della Regione del Veneto, in attuazione della Legge regionale n. 22 del 2002, vengono definite le direttive per la sperimentazione di modelli di accoglienza in semiautonomia, denominati "Gruppo Appartamento", volti a sviluppare e valorizzare le capacità di autogestione dei minor stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 anni compiuti ai 18 anni non compiuti.

In particolare, l'Allegato A della D.G.R. n. 84/200, prevede la prestazione di un servizio educativo-assistenziale finalizzato all'accoglienza temporanea del minore straniero, privo di assistenza familiare, ma che, appartenendo ad una fascia di età che implica il possesso di un certo grado di maturità, può iniziare un percorso volto all'acquisizione di una propria autonomia.

Il servizio attualmente previsto e offerto, contempla la realizzazione di un percorso educativo molto strutturato rivolto ai minori, per lo più giovanissimi, con alle spalle spesso un vissuto fatto di violenze, abusi, abbandono, degrado familiare, che hanno pertanto sperimentato situazioni di forte disagio e sofferenza psicofisica, di cui conservano ancora i segni e che presentano quindi un'autonomia e una capacità di socializzazione molto ridotta. La necessità di offrire pertanto dei percorsi educativi-assistenziali particolarmente qualificati necessità l'esistenza di standard qualitativi particolarmente elevati.

Secondo la legislazione italiana, tutte le norme riguardanti i diritti dei minori (diritto alla protezione, all'istruzione, alla salute, alla partecipazione, ecc...) si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati, ai quali deve essere garantita l'accoglienza in un ambiente adeguato, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007, e nei confronti dei quali devono essere attivate tutte le azioni necessarie legate alla loro integrazione sociale.

Negli ultimi anni, il problema dell'accoglienza dei MSNA ha assunto un'importanza via via maggiore, in quanto il loro numero è aumentato considerevolmente.

Secondo alcuni recenti dati forniti dal Ministero degli Interni, l'analisi della distribuzione per età dei msna presenti registra una forte concentrazione di minori nella fascia di età ricompresa fra 16 e 18 anni, con una significativa accentuazione dei minori diciassettenni, per lo più di sesso maschile.

L'esperienza maturata dai Servizi Sociali di molti Enti Locali, in prima linea nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dimostra che gli stessi sono caratterizzati da un' elevata maturazione psicofisica, con un vissuto personale e familiare connotato da esperienze di autonomia totale e in contesti di vita estremi e per nulla tutelanti. I MSNA presentano per lo più, quindi, una notevole spinta all'indipendenza e soffrono meno, rispetto ai minori italiani, di disagi psico- fisici e di ridotta autonomia relazionale, soprattutto in considerazione del fatto che, nella maggioranza dei casi, non provengono da situazioni familiari degradate, ma semplicemente si trovano lontani dal proprio nucleo familiare.

Si tratta di giovani che in un breve periodo di tempo devono necessariamente raggiungere obiettivi di autonomia personale, relazionale, economica, alloggiativa ed acquisire un bagaglio formativo e/o professionale tale da consentire loro, al raggiungimento della maggiore età, di trasformare il loro permesso di soggiorno per minore età in un nuovo permesso per motivi formativi, di lavoro subordinato o di accesso al lavoro. Necessitano di conseguenza di azioni specifiche e di formule di accoglienza residenziale maggiormente rispondenti alle effettive necessità evolutive e di integrazione.

Tutto ciò premesso, appare opportuno proporre l'approvazione della sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza, in strutture residenziali in semiautonomia, denominati "Gruppo Appartamento", dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007, in ragione delle peculiari caratteristiche comportamentali e anagrafiche di questo target di riferimento.

L'accesso del minore straniero non accompagnato, di età ricompresa tra i sedici e i diciassette anni, nelle strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento", deve essere preceduto e ha come presupposto ineludibile lo svolgimento di un periodo di prima accoglienza, caratterizzato da una accurata osservazione e conoscenza degli adolescenti accolti.

In questa prima fase, di pronta accoglienza, assume una importanza fondamentale la qualità della tutela, dell'osservazione e delle azioni di avvio del percorso di conoscenza.

La pronta accoglienza del msna deve quindi necessariamente svolgersi in una comunità educativa per minori. Durante la prima accoglienza del msna, della durata di mesi due, che dovrà essere realizzata con il coinvolgimento del tutore, se già nominato, devono concretizzarsi azioni indispensabili per la salvaguardia del minore e propedeutiche alla successiva definizione del piano educativo personalizzato, finalizzato ad avviare il minore accolto, entro termini ragionevolmente brevi, forme di autonomia personale, relazionale, economica, alloggiativa.

Qualora, dalle osservazioni rilevate durante la fase di osservazione del msna e dal risultato delle valutazioni compiute da una equipe di professionisti, composta da personale educativo, mediatori culturali e psicologi, siano emersi in capo al minore elementi di competenza e capacità auto gestionali compatibili, l'ospite potrà proseguire l'accoglienza in strutture residenziali di semiautonomia definite "Gruppo Appartamento". Ciò previa la necessaria autorizzazione del tutore, se già individuato, dei servizi sociali affidatari. Deve essere comunque data comunicazione al Tribunale dei Minorenni.

Il msna, durante il periodo di "seconda accoglienza", dovrà seguire un percorso educativo - formativo definito con il coinvolgimento del tutore, che lo accompagni al compimento della maggiore età e gli permetta di acquisire, oltre ad una forma di completa autonomia di vita, competenze e capacità professionali tali da consentire di inserirsi nel mondo del lavoro e di fargli acquisire un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di continuare la formazione in un percorso di studi superiore.

DEFINIZIONI GENERALI

Denominazione Strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati denominate "Gruppo

appartamento

Descrizione Si tratta di un servizio educativo - assistenziale di tipo residenziale, rivolto ad una determinata fascia d'età, realizzato in condizioni di semiautonomia, pur in presenza

di adeguate tutele, finalizzato ad accompagnare il minore al raggiungimento della maggiore età facilitando quel naturale processo di maturazione e di responsabilizzazione volto a consentire al minore di condurre la propria vita in piena

autonomia.

Finalità La modalità di accoglienza ha la finalità di avviare il minore straniero non

accompagnato, di età ricompresa tra i sedici e i diciassette anni, ad un percorso che lo porti a conseguire autonomia personale, relazionale, economica nella gestione

della propria vita quotidiana.

Destinatari Minori stranieri non accompagnati, di età ricompresa tra i sedici e i diciassette anni,

che nella prima fase di pronta accoglienza hanno evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili con forme di accoglienza di tipo residenziale in condizioni di semiautonomia, e nei confronti dei quali la preliminare fase di osservazione abbia escluso la presenza di forme di vulnerabilità che richiedono

interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali.

Capacità ricettiva Le strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento",

potranno ospitare, compatibilmente con le rispettive capacità alloggiative, fino ad un

numero massimo di 6 msna.

CRITERI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

Possono partecipare alla sperimentazione dell'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati di età compresa fra i 16 e i 17 anni nelle strutture residenziali denominate "Gruppo Appartamento" gli enti già in possesso di autorizzazione e accreditamento per l'esercizio dell'attività di accoglienza dei minori nelle Comunità di accoglienza.

L'accoglienza dei minori in argomento dovrà articolarsi in due fasi: una fase di prima accoglienza destinata alla conoscenza e attenta osservazione del minore al fine di valutare l'assenza di problematiche e, quindi, la possibilità di partecipare alla tipologia di accoglienza in semi-autonomia; una seconda fase, volta a fare acquisire al minore una sufficiente autonomia per la gestione della propria vita quotidiana.

Le due fasi possono essere svolte anche da Enti Gestori distinti, seppur necessariamente operanti in stretta sinergia tra loro, mediante azioni di raccordo poste in essere dai servizi sociali dell'Ente Locale competente.

PRIMA ACCOGLIENZA

L'Ente Gestore deve assicurare una fase iniziale di pronta accoglienza dei msna, della durata di due mesi, presso le comunità educative per minori, propedeutica all'eventuale avviamento dei minori nelle strutture residenziali in semiautonomia denominate "Gruppo Appartamento".

Questa fase di prima accoglienza assume carattere fondamentale e dovrà quindi essere caratterizzata da una accurata osservazione e conoscenza dei minori accolti, a tutela degli stessi a al fine di stabilire la loro idoneità ad accedere alla seconda fase di semiautonomia.

Durante la prima accoglienza il minore dovrà essere accolto in una comunità educativa per minori per cui dovranno essere garantiti i servizi che caratterizzano tale tipologia di struttura. Inoltre:

- il minore dovrà essere ospitato in un ambiente protetto, confortevole e adatto alle sue esigenze;
- dovrà essere garantito un primo screening medico-sanitario volto a stabilire lo stato di salute del minore;
- dovrà essere presente nella struttura una equipe multidisciplinare, composta, oltre che dagli educatori, e dal coordinatore, da uno psicologo, da un mediatore linguistico culturale nonché dall'assistente sociale del comune competente. L'equipe dovrà calendarizzare una serie di incontri volti a conoscere in maniera il più approfondita possibile la situazione del minore, la sua storia personale e familiare, la sussistenza di eventuali problematiche di tipo psicologico/psichiatrico, al fine, in tale ipotesi, della segnalazione ai servizi competenti. L'equipe, sulla base di tali approfondimenti, riportati in una apposita relazione, elaborerà un programma educativo e valuterà l'idoneità del minore ad accedere al regime di semi autonomia nell'ambito del "Gruppo appartamento. L'equipe infine dovrà fornire al minore le prime informazioni in ordine allo stato giuridico del msna, della possibilità di richiedere la protezione internazionale in presenza di particolari presupposti, la possibilità, e le relative modalità, di richiedere il rientro nel Paese d'origine;
- l'equipe multidisciplinare dovrà assicurare inoltre l'introduzione del minore ospite alle regole della convivenza, un adeguato supporto educativo e relazionale nell'inserimento del minore nel gruppo di riferimento, nella gestione della quotidianità, delle attività interne alla struttura, delle prime azioni di conoscenza del territorio;
- dovrà essere garantita all'interno della struttura la presenza quotidiana, obbligatoriamente residenziale dalle ore 20.00 alle ore 8.00, sette giorni su sette; di un operatore, adeguatamente formato ed aggiornato, con funzioni di vigilanza, gestione dei locali e del gruppo di ospiti conviventi

- dovrà essere garantito un servizio di reperibilità telefonica per l'accesso alle strutture adibite all'accoglienza, attivo 24 ore su 24, festivi compresi;
- dovrà essere effettuata la segnalazione alle competenti Autorità di PS e avviata la procedura per regolarizzare il soggiorno secondo quanto previsto dalla vigente normativa. con conseguente accompagnamento del msna in Questura per il foto segnalamento, il rilascio del cedolino di richiesta del permesso di soggiorno e la domanda della tessera sanitaria. Con gli organi di pubblica sicurezza potrà essere valutata e condivisa l'opportunità di svolgere preventivamente un accertamento dell'età anagrafica del sedicente minore, per evitare la convivenza promiscua di minori con adulti;
- dovrà essere avviato un percorso di prima alfabetizzazione alla lingua italiana internamente alla struttura;

SECONDA ACCOGLIENZA

Durante la seconda fase dell'accoglienza del msna, nelle strutture residenziali in semiautonomia denominate "Gruppi Appartamento", l'Ente Gestore deve assicurare i seguenti servizi:

- deve essere garantito un ambiente confortevole e attento alle esigenze dei minori ospiti
- l'appartamento deve possedere i requisiti igienico-sanitari e di abitabilità previsti dalla vigente normativa in materia. Lo stesso deve inoltre essere dotato di una stanza comune da dedicare alle attività di studio.
- gli ambienti e le attrezzature della struttura devono essere sottoposti a pulizia giornaliera, con il coinvolgimento attivo degli ospiti che, organizzati in turni, dovranno assolvere alle faccende domestiche;
- ogni struttura non potrà ospitare più di 6 ragazzi in contemporanea, con omogeneità di sesso ed esclusione di ogni promiscuità; se richiesto dalle effettive presenze sul territorio, l'Ente Gestore dovrà quindi garantire unità abitative distinte, possibilmente tra loro vicine, per soli maschi e per sole femmine;
- deve essere garantita la presenza di n. 1 unità di personale educativo all'interno di ciascuna struttura, per un arco temporale di 24 ore settimanali con un minimo di 2 ore al giorno, sette giorni su sette; il personale educativo sarà presente all'interno dell'unità abitativa in modo flessibile, in base ai bisogni degli ospiti, fungendo da supporto nell'organizzazione della vita quotidiana dei minori, (pianificazione degli impegni quotidiani, del budget mensile da assegnare a ciascun minore per responsabilizzarlo, cura di sé, contatto relazionale) e delle varie attività di gestione domestica (turni pulizie, preparazione dei pasti, acquisti generi di prima necessità, ecc...). Lo stesso fungerà altresì da facilitatore di rete nel contesto del quartiere in cui l'unità abitativa è ubicata, per aiutare i ragazzi a prendere contatto e conoscenza con la realtà che li circonda e poter così usufruire dei servizi, delle opportunità e dei contatti umani che il quartiere può esprimere
- dovrà essere garantita la presenza quotidiana all'interno dell'unità abitativa di un operatore, adeguatamente formato ed aggiornato, con funzioni di vigilanza, gestione dei locali e del gruppo di ospiti conviventi, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, sette giorni su sette. La presenza sarà obbligatoriamente residenziale;
- il personale educativo deve essere in possesso, alternativamente, del diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito di corsi regionali triennali di formazione specifica, del diploma universitario di Educatore Professionale, del diploma di laurea di Educatore Professionale o di altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione del Veneto, oppure deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'educazione o Scienze della Formazione e dell'Educazione con indirizzo in Educatore Professionale, o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione del Veneto;
- al minore ospite deve essere garantito un contributo mensile per il vitto e le spese personali. In particolare, deve essere messo a disposizione di ciascun ragazzo un pocket money di circa 150 euro, necessario per acquisti individuali quali abbonamenti ai mezzi pubblici, ricariche telefoniche, pagamento oneri per il rilascio dei documenti, eventuali altre spese alimentari o personali;

- fino al 50% del monte ore settimanali di presenza obbligatoria del personale educativo all'interno dell'unità abitativa potrà essere coperto dalla figura del mediatore culturale;
- l'Ente Gestore deve garantire, per ciascun minore accolto, la stesura di un Progetto educativo personalizzato, definendo un percorso educativo formativo individuale e calibrato in base alla personalità, alle attitudini e alle competenze di ciascun ospite. Nel Progetto educativo personalizzato verranno dettagliati gli aspetti di maggiore fragilità del msna sui quali intervenire negli ambiti fondamentali e più delicati della cura di sé, della gestione economica, della pianificazione degli impegni quotidiani attinenti alla sfera privata e di tipo scolastico/lavorativo, individuando tutti gli ostacoli che possono impedire o semplicemente ritardare il raggiungimento, da parte del minore, di una spiccata autonomia, evidenziando infine gli obiettivi da raggiungere in termini di maggiore autonomia e quantificando i tempi di realizzazione delle necessarie azioni. Il PEI dovrà essere oggetto di monitoraggio trimestrale da parte dell'Ente Gestore. A tal fine deve essere redatta una cartella personale per ogni minore ospite, contenente le informazioni e i dati personali, le attività realizzate in attuazione del PEI e i risultati del monitoraggio trimestrale; l'Ente Gestore deve redigere altresì un report annuale di valutazione dei risultati conseguiti dal PEI in relazione a ciascun ospite;
- dovrà essere garantita l'organizzazione di attività diurne, in un Centro Specializzato, attivo dalle ore 9 alle ore 17, dal lunedì al venerdì, al quale gli ospiti dei Gruppi Appartamento dovranno accedere secondo tempi e modalità definiti nel PEI. Nell'ambito di tali attività verranno realizzati:
 - interventi di alfabetizzazione alla lingua italiana;
 - supporto didattico di chi frequenta la scuola secondaria di primo grado;
 - orientamento professionale e alla formazione professionale;
 - accompagnamento all'inserimento lavorativo (stesura curricula, bilancio di competenze, informazione);
 - attività ludico ricreative;
 - attività periodiche di educazione alla legalità, alla sessualità consapevole.

I ragazzi potranno altresì essere avviati alla frequenza di corsi di formazione professionale;

- all'interno di ciascuna unità abitativa, dovrà essere garantita a ciascun ospite la possibilità di personalizzare ritmi di vita e spazi a disposizione, nel rispetto e in armonia con i ritmi e gli spazi degli altri minori conviventi;
- dovrà essere promosso l'inserimento degli ospiti nel contesto urbano e sociale del territorio in cui ciascuna unità abitativa è ubicata, attraverso la conoscenza e l'uso dei servizi essenziali (scolastici, ricreativi, educativi, sociali, socio- sanitari);

L'Ente Gestore dovrà redigere, per ciascun minore accolto e al termine dell'accoglienza, un report che documenti il grado di autonomia raggiunto dal msna .

Il Comune territorialmente competente dovrà verificare il possesso in capo all'Ente gestore dei requisiti prescritti dalle presenti direttive e il rispetto delle disposizioni di cui alla direttive stesse nella realizzazione dei progetti di accoglienza.

I Comuni interessati dai progetti in discorso dovranno inviare alla Regione entro sessanta giorni dalla conclusione della sperimentazione apposita relazione ove, nel descrivere le attività realizzate, porranno in evidenza eventuali criticità o punti di forza della stessa allo scopo di definire/ottimizzare il modello di accoglienza in semiautonomia.